



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'Accusa del
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera
di Consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico del Sena-
tore Conti Ottore fu Carlo, nato a Milano
il 24 aprile 1841.

imputato

del reato di cui agli articoli 10. § 3, 16,
§ 8 # 6 del Regio Decreto 2 luglio 1911 # 811,
che approva il regolamento per i veicoli a
trazione meccanica senza guida di rotaie,
per avere l'11 gennaio 1921 in Vigevano
fatto circolare un camion di proprietà
della Società Impreses elettriche di Novara
di cui è rappresentante, condotto da ignoto,
il quale, invitato a fermarsi, si dava
alla fuga a grande velocità, esponendo a
pericolo le persone.

Letti gli atti e udita la relazione del Com-
missario Delegato, Senatore De Cupis:

Ritenuto in fatto quanto segue:

Nel giorno 11 gennaio 1921 transitava
per via Cairoli in Vigevano un camion

condotto da ignoto, appartenente alla Società Imprese Elettriche, rappresentata dal Senatore Dr. Ettore Conti. Turbato il conducente a fermarsi dal vigile urbano Giuseppe Rolandi, per essere in quella via vietato il transito ai veicoli a trazione meccanica, egli, invece di ottemperare all'ingiunzione, mise il veicolo a fuga, con pericolo delle persone in quella via frequenti.

Il giorno seguente dal detto vigile fu fatto rapporto all'ufficio di Polizia urbana; e il 12 febbraio fu intimato alla detta Società in Treviso la contravvenzione al R. Decreto 2 luglio 1914 N. 811 per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, con invito a comporre la controversia in via amministrativa.

Rimasto frustrato tale invito, fu la contravvenzione denunciata al Pretore di Savia, che il 27 maggio 1921 trasmise gli atti, per competenza, al Pretore di Vigevano, dal quale il 16 settembre successivo furono rimessi al Procuratore del Re per essere inviati all'alta Corte di giustizia; e dal Procuratore del Re furono gli atti stessi rimessi a questa Corte il 17 dicembre.

Considerato in diritto che la contravvenzione è legalmente fondata sugli art. 10 e § 3 e 6 del citato Regio Decreto.

L'articolo 10 stabilisce la velocità massima dei veicoli, che nel transito in luoghi abitati non può essere maggiore dei quindici chilometri all'ora; l'art. § 3 infligge un'ammenda di lire cento a chi non ottempera all'invito di fermarsi, e lo stesso articolo nel § 6 infligge un'ammenda

da lire trenta a duecento a chi eccede i limiti massimi di velocità e non prende le precauzioni prescritte in riguardo alla velocità.

Ritenuti adunque i dati di fatto suennati, la contravvenzione fu legalmente intimata.

Considerato però che l'azione è prescritta.

Prescritta per l'art. 91 n. 6 del codice penale, per il quale rimane in sei mesi prescritta l'azione per reato punibile con ammenda di L. 300, prescritta per l'art. 93, 2.º capoverso, perché essendo la contravvenzione, di che si tratta, prescrivibile in tempo minore di un anno, è già decorso più che un anno senza che la sentenza sia stata pronunciata. E dagli atti non risulta che il decorso della prescrizione sia stato per atto valvole interrotto.

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P. M.
Dichiara estinta l'azione penale e non esser luogo a deliberare sulla ascritta contravvenzione per avvenuta prescrizione.

Così Deciso in Roma il 13 luglio 1922.

“ ~~Stefano Salvo~~
“ Giovanni Amis
“ Stefano
“ Adriano D'Amico
“ Placido
“ Vito
“ Gabriele Vignaroli
“ ~~Stefano~~
“ Adriano D'Amico

Fontana Cane